



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Amministrativo

Responsabile:

Garau Donatella

DETERMINAZIONE N.

621

in data

20/06/2013

OGGETTO:

EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA
DEGLI ANZIANI - LIQUIDAZIONE SALDO

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Visto l'art. 163 del TUEL che regola l'esercizio provvisorio;

Considerato che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che *"Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*;

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Preso atto pertanto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 settembre 2013;

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione;

VISTO il Decreto Sindacale n 2 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Amministrativo;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle risorse ai Responsabili di settore per l'anno 2013;

VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001;

VISTA la Legge Regionale del 23 dicembre 2005 n. 23 avente ad oggetto: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 ";

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo "267/2000 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" il quale prevede che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- lo Statuto Comunale il quale all'art. 5 prevede che il Comune ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità ed il proprio territorio e rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico;

RICHIAMATO lo Statuto Comunale che al capo II - articolo 62 "ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO" stabilisce che:

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovra comunale.
3. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Il Comune può erogare alle associazioni contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

5. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito;

ATTESO che lo Statuto Comunale prevede altresì una particolare attenzione alla popolazione anziana;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 dell' 08.11.2012 con la quale è stato approvato lo Statuto della Consulta degli Anziani;

PRESO ATTO che in data 17 novembre 2012, si sono svolte, presso il Centro Anziani di Via Parrocchia, le votazioni per l'elezione del direttivo della Consulta degli anziani, il quale si è insediato in data 20 novembre 2012 ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di cui sopra;

VISTA la nota ns. prot. n. 17534 del 21.12.2012, presentata dal neoeletto Presidente della Consulta degli Anziani avente ad oggetto: "Comunicazioni elezioni del Direttivo e presentazione programma 2012", con la quale, contestualmente alla presentazione del programma delle attività da espletare, richiede l'erogazione di un contributo, a sostegno dello svolgimento delle stesse, per un importo complessivo di € 3.856,00;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 28.12.2012, con la quale si stabilisce di concedere alla Consulta degli Anziani una somma complessiva di € 3.856,00 quale contributo economico finalizzato a sostenere il programma di attività e di spesa presentato dalla stessa con nota prot. n. 17534 del 21.12.2012, e si da incarico al Responsabile del Settore Amministrativo di provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti all'uopo necessari e a erogare il 50% del contributo assegnato, a titolo di acconto e il saldo successivamente alla presentazione del rendiconto da parte della Consulta degli Anziani;

CONSIDERATO che

- l'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30.7.2010, n. 122, ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell'elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità;
- il successivo comma 9 dell' art. 6 D.L. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010 dispone che, sempre a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche, compresi i comuni, "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

DATO ATTO CHE:

– in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti e più precisamente la Sezione di controllo per la regione Sardegna, Deliberazione n. 75/2011/PAR, la Sezione di controllo Emilia Romagna, Deliberazione n. 18/2011, Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 163/Par del 2010, Sezione Lombardia deliberazione n. 160/2011/PAR., Sezione di controllo Liguria, deliberazioni n. 7/2011 e n. 11/2011, Sezione di controllo della regione Piemonte Delibere n. 32/2011/SRCPIE/PAR e n. 46/2011/SRCPIE/PAR, Sezione Toscana delib. N. 7/2011;

ATTESO che :

- ciò che assume rilievo per qualificare una spesa comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione del tutto interdetta dopo l'entrata in vigore del citato decreto, è la relativa funzione, ossia la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare

ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”

- il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio o contributi per manifestazioni a carattere socio-culturale (et similia).

- sembrerebbero ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

CONSIDERATO pertanto che in quest'ottica è corretto distinguere dalle sponsorizzazioni, vietate dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente, che quest'ultimo svolge normalmente attraverso l'opera di terzi e nell'interesse della collettività, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione”;

ATTESO pertanto che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 può ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono invece ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni, o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività;

CONSIDERATO che questa lettura appare coerente anche con i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche e rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni svolte, che la spesa in questione non rientri nell'ambito del divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, posto che, come si è argomentato, la spesa stessa non è finalizzata alla mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune bensì è rivolta alla salvaguardia di valori dell'educazione civica nonché nell'ambito dei servizi resi alla persona ed alla comunità, ambiti rispetto ai quali il Comune esercita competenze proprie;

DATO ATTO che il Bilancio Comunale 2012 prevede una voce di spesa al capitolo 10436/201/2012: “Assistenza Pubblica e Servizi Diversi Anziani Attività Culturali e Ricreative”;

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 1428 del 31.12.2012 con la quale è stato concesso alla Consulta degli Anziani una somma complessiva pari a €. 3.856,00 e liquidato un acconto pari al 50% del suddetto per un importo pari a €. 1.928,00 quale contributo economico finalizzato a sostenere il programma di attività e di spesa presentato dalla stessa con nota prot. n. 17534 del 21.12.2012 ;

VISTO il rendiconto trasmesso con nota prot. 7921 del 05.06.2013 dalla Consulta degli Anziani, con allegata la relazione delle manifestazioni e documentazione delle spese sostenute per l'espletamento delle attività ricreative come da programma e ritenutola regolare per la liquidazione;

PRESO ATTO che le spese sostenute ammontano complessivamente a €. 2.891,91;

RITENUTO pertanto liquidare il saldo del contributo per un importo pari a €. 963,91 da imputare sul capitolo 10436/201/2012 I=D01428 sub 01;

VISTO il parere favorevole formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole formulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DETERMINA

di prendere atto della premessa,

di liquidare alla Consulta degli Anziani la somma di € 963,91 quale saldo del contributo economico finalizzato a sostenere il programma di attività e di spesa presentato dalla stessa con nota prot. n. 17534 del 21.12.2012 e concesso con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 28.12.2012;

di imputare la somma di € 963,91 sul cap. 10436/201/2012 I=D01428 sub 01 ;

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Donatella Garau

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI - LIQUIDAZIONE SALDO

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Decimomannu, 20/06/2013

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2013

Il Segretario Comunale

EFISIO FARRIS